

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

**BANDO PUBBLICO
MISURA 06**

“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”

SOTTOMISURA 6.1

***“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani
agricoltori”***

**TESTO CONSOLIDATO
19 dicembre 2016**

Nel presente documento è riportato il testo vigente. Gli adeguamenti e le revisioni apportate sono evidenziate con il carattere *corsivo*

INDICE

- Articolo 1 - Obiettivi e finalità della sottomisura
- Articolo 2 - Ambito territoriale di intervento
- Articolo 3 - Soggetti beneficiari
- Articolo 4 - Requisiti e condizione di ammissibilità
- Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande
- Articolo 6 - Limitazioni e vincoli
- Articolo 7 - Documentazione
- Articolo 8 - Agevolazioni previste
- Articolo 9 - Varianti al piano di sviluppo aziendale
- Articolo 10 - Cause di forza maggiore
- Articolo 11 - Recesso/Rinuncia dagli impegni
- Articolo 12 - Criteri per la selezione delle domande
- Articolo 13 - Modalità di formazione delle graduatorie
- Articolo 14 - Svolgimento del procedimento amministrativo
- Articolo 15 - Provvedimento di concessione
- Articolo 16 - Programmazione finanziaria
- Articolo 17 - Ricorsi
- Articolo 18 - Sanzioni amministrative e penali
- Articolo 19 - Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- Articolo 20 - Disposizioni generali

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito della Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" la

Sottomisura 6.1

"Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"

del PSR 2014/2020 del Lazio

Il presente bando pubblico costituisce un testo coordinato delle disposizioni emanate con le determinazioni dirigenziali nn. G03872 del 18/04/2016, G06987 del 17/06/2016, G08352 del 20/07/2016 e G08471 del 22/07/2016 per l'attivazione della presente sottomisura 6.1. ed include, nel contempo, alcuni adeguamenti e revisioni procedurali resi necessari per garantire piena coerenza al quadro normativo comunitario, anche a seguito delle disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA.

ARTICOLO 1

Obiettivi e finalità della sottomisura

La sottomisura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada in un'altra Regione l'insediamento di un giovane è consentito a condizione che il centro aziendale, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale *oppure* almeno il 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, anch'essa indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della regione Lazio.

ARTICOLO 3

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano **per la prima volta in un'azienda agricola** di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è "insediato come capo dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo l'iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un'impresa individuale o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione.

Per **data di primo insediamento** si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), che deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei **12 (dodici) mesi** antecedenti alla pubblicazione del presente bando pubblico sia per l'impresa individuale che per le società.

ARTICOLO 4

Requisiti e condizione di ammissibilità

L'insediamento è limitato ai giovani agricoltori che si insediano in micro e piccole imprese come definite dalla Racc. 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003 (*GU n. L 124 del 20/05/2003*).

Il giovane agricoltore, come definito nel precedente paragrafo “Soggetti beneficiari”, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40. *La condizione di ammissibilità relativa ad una “età non superiore a quaranta anni” va inteso come “entro i quarantuno anni non compiuti” ovvero fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età.*
2. essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, che si intendono acquisite dai soggetti che abbiano uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver conseguito un titolo di studio di livello universitario in materia agraria e/o forestale, oppure di scuola superiore secondaria in materia agraria.
 - b) essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali della durata minima di 150 ore;
 - c) essere in possesso di un'esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale della durata minima di 50 ore;

Detto requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre i 36 mesi successivi al provvedimento di concessione del premio di primo insediamento.

3. insediarsi in una azienda agricola di dimensione economica minima, in termini di produzione standard totale, non inferiore a 15.000,00 Euro (Classe V Reg. UE n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate con la regolamentazione sullo sviluppo rurale (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE) di cui all'elenco allegato alla Misura 13 del PSR 2014/2020.

Le produzioni lorde standard vengono controllate sulla base delle colture indicate nel piano colturale dettagliato del fascicolo unico aziendale la cui compilazione risulta essere condizione obbligatoria per l'accesso alla presente sottomisura. Inoltre i dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla

consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda. Nel caso di aziende che presentano particelle ricadenti in altre Regioni, ai fini del calcolo delle Produzioni standard, si prendono a riferimento le tabelle relative alla Regione Lazio. Per la compilazione del piano aziendale, si rimanda alle disposizioni riportate nell'articolo 7.

In ogni caso l'azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può avere una **dimensione economica**, in termini di produzione standard totale, superiore a 1.000.000,00 Euro (Classe XIV Reg. UE n. 1242/2008).

Per il calcolo delle produzioni standard in entrata dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA) e dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) "Produzioni standard 2010" integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016, *disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative"*;

4. aver aperto una partita IVA in campo agricolo ed aver provveduto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) (codice ATECO 01);
5. aver inoltrato richiesta di iscrizione all'INPS per la costituzione di una posizione previdenziale;
6. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale il quale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro 18 mesi dalla data di insediamento, *acquisendone il relativo titolo*. Per la definizione dell'agricoltore in attività si fa riferimento ai *decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento*.
7. Il giovane deve dimostrare di avere la disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso l'insediamento venga effettuato in aziende con terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrato, al momento della presentazione della domanda di sostegno e nel caso in cui siano previsti investimenti strutturali nel piano di sviluppo aziendale, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di insediamenti che non prevedono la realizzazione di investimenti strutturali o nel caso in cui il piano di sviluppo aziendale preveda la realizzazione di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno, quali ad esempio l'acquisto di trattrici o macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità comporta l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.

8. Il giovane agricoltore, in coerenza con l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari. Al fine di soddisfare tale requisito, in caso di insediamento in una società, di seguito sono riportate le condizioni relative alla gestione e al controllo che il giovane deve possedere nelle diverse forme societarie:

A. se il giovane agricoltore si insedia in qualità di contitolare in **società di persone**, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al socio giovane agricoltore in modo tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto nelle forme di **società semplice (s.s.)** e di **società in nome collettivo (s.n.c)**, il socio giovane agricoltore dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione

degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Nella **società in accomandita semplice (s.a.s.)** il socio giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario e di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Le condizioni sovraesposte dovranno essere mantenute per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

B. se il giovane agricoltore si insedia in una **società di capitali**, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del giovane agricoltore non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle **società a responsabilità limitata (s.r.l.)** il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella **Società per azioni (s.p.a.)** il giovane agricoltore dovrà ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

C. se il giovane agricoltore si insedia in una **cooperativa** dovrà essere socio ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. Nella **Società in accomandita per azioni**, il giovane agricoltore dovrà ricoprire il

ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie) per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, deve valere il principio che le decisioni del socio giovane agricoltore non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

L'adesione alle misure degli investimenti aziendali, ed in particolare le misure 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.4 e 8.1 (anche se attivate in ambito leader) potrà essere effettuata solo dopo aver ultimato gli impegni e le attività previste nel piano *di sviluppo* aziendale della presente sottomisura.

Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda di sostegno a norma del suddetto regolamento

Il giovane agricoltore, inoltre, deve rispettare l'obbligo, in qualità di "capo unico" dell'azienda, di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto (atto di concessione).

Nell'ambito societario devono essere garantiti, dal giovane agricoltore, per ciò che concerne le condizioni relative al controllo ed alla gestione, pena decadenza totale della domanda di sostegno, il rispetto dei requisiti stabiliti per l'accesso alla sottomisura, per un periodo pari ad almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto.

In riferimento ai corsi di formazione indicati al punto 2 del presente articolo, di cui sopra si precisa quanto segue:

A Il corso di formazione professionale, della durata minima di 150 ore, deve comunque contemplare nel programma formativo le materie indicate nei quattro moduli sotto specificati:

1. ADEMPIMENTI FISCALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE AGRICOLE (ORE 30): (adempimenti, responsabilità ed obblighi dell'imprenditore agricolo in

materia di previdenza, contratti di lavoro dei dipendenti, gestione aziendale contabile, fiscale, PAC, PSR e Condizionalità);

2. IGIENE E SICUREZZA LAVORO – TUTELA AMBIENTALE (ORE 30):

Applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza aziendale (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) a tutela della salute dei lavoratori, dell'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di salvaguardia del territorio (PAN);

3. TEMATICHE AFFERENTI LE FOCUS AREA (90 ore):

Dovranno essere obbligatoriamente trattate almeno 6 delle tematiche prioritarie e 4 delle tematiche secondarie:

TEMATICHE PRIORITARIE		TEMATICHE SECONDARIE	
1	Adattamento competitivo ai cambiamenti climatici	21	Tecniche di diversificazione produttiva
2	Promozione dell'utilizzo delle ICT nelle aree rurali (banda larga/ultra larga)	22	Supporto alla introduzione di genotipi innovativi in agricoltura
3	Tecniche di trattamento acque reflue e effluenti zootecnici	23	Supporto alla produzioni di IV V gamma
4	Tecniche di Promozione e marketing dei prodotti agricoli	24	Produzioni dietetiche e salutistiche (BIO)
5	Tecniche di benchmarking aziendale	25	Innovazioni a supporto delle produzioni vegetali e zootecniche
6	Pratiche sanitarie per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti	26	Logistica dei prodotti legnosi
7	Tecnologie innovative per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti	27	Certificazione ambientale
8	Nuove varietà e genotipi orientate alle produzioni di qualità	28	Supporto alla innovazione di processo e di prodotto
9	Promozione e valorizzazione dell'agro-biodiversità	29	Supporto all'innovazione organizzativa e di qualità nelle filiere
10	Metodi e tecniche a basso impatto per il controllo delle avversità	30	Pratiche pre e post raccolta per la sicurezza delle produzioni in filiera
11	Promozione filiera corta	31	Promozione della internazionalizzazione
12	Tecniche di tracciabilità, certificazione ed etichettatura delle produzioni agricole	32	Tecniche di prevenzione dell'erosione

13	Metodologie e tecniche innovative di imballaggio e gestione del prodotto agricolo	33	Miglioramento della capacità imprenditoriale
14	Tecnologie innovative per l'irrigazione ed il risparmio idrico	34	Strategie di finanza Aziendale
15	Tecniche di riduzione degli input energetici in agricoltura	35	Difesa avversità naturali e dagli eventi catastrofici
16	Promozione della capacità imprenditoriale, multifunzionalità e diversificazione	36	Telerilevamento applicato all'agricoltura
17	Tecniche di salvaguardia patrimonio forestale	37	Robotica e meccanizzazione integrale
18	Metodi e processi di agricoltura sociale	38	Sviluppo ed introduzione di nuove tipologie di prodotti e nuove produzioni
19	Promozione e difesa del paesaggio rurale	39	Valorizzazione scarti e sottoprodotti a fini agronomici alimentari ed energetici
20	Istrumenti finanziari-assicurativi per la difesa del reddito	40	Benessere animale

4 . VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA' DIMOSTRATIVE:

Nell'ambito delle 90 ore previste nel modulo 3 è possibile realizzare le seguenti attività finalizzate all'approfondimento pratico delle nozioni teoriche trattate nei moduli 1, 2 e 3:

- fino ad un massimo di 15 ore formative in visite didattiche presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche;
- fino ad un massimo di 10 ore formative in attività dimostrative in campo presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche.

B. Il corso di formazione professionale, della durata minima di 50 ore, deve comunque contemplare nel programma formativo le materie indicate nei tre moduli sotto specificati:

a) **IGIENE E SICUREZZA LAVORO – TUTELA AMBIENTALE (12 ore)**

Applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza aziendale (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) a tutela della salute dei lavoratori, dell'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di salvaguardia del territorio (PAN);

b) **TEMATICHE AFFERENTI LE FOCUS AREA (38 ore)**

Dovranno essere obbligatoriamente trattate almeno 5 delle tematiche prioritarie e 2 delle tematiche secondarie:

TEMATICHE PRIORITARIE		TEMATICHE SECONDARIE	
1	Adattamento competitivo ai cambiamenti climatici	21	Tecniche di diversificazione produttiva
2	Benessere animale	22	Supporto alla introduzione di genotipi innovativi in agricoltura
3	Tecniche di trattamento acque reflue e effluenti zootecnici	23	Supporto alla produzioni di IV V gamma
4	Tecniche di Promozione e marketing dei prodotti agricoli	24	Produzioni dietetiche e salutistiche (BIO)
5	Tecniche di benchmarking aziendale	25	Innovazioni a supporto delle produzioni vegetali e zootecniche
6	Pratiche sanitarie per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti	26	Logistica dei prodotti legnosi
7	Tecnologie innovative per l'ottimizzazione gestionale degli allevamenti	27	Certificazione ambientale
8	Nuove varietà e genotipi orientate alle produzioni di qualità	28	Supporto alla innovazione di processo e di prodotto
9	Promozione e valorizzazione dell'agro-biodiversità	29	Supporto all'innovazione organizzativa e di qualità nelle filiere
10	Metodi e tecniche a basso impatto per il controllo delle avversità	30	Pratiche pre e post raccolta per la sicurezza delle produzioni in filiera
11	Promozione filiera corta	31	Promozione della internazionalizzazione
12	Tecniche di tracciabilità, certificazione ed etichettatura delle produzioni agricole	32	Tecniche di prevenzione dell'erosione
13	Metodologie e tecniche innovative di imballaggio e gestione del prodotto agricolo	33	Miglioramento della capacità imprenditoriale
14	Tecnologie innovative per l'irrigazione ed il risparmio idrico	34	Strategie di finanza Aziendale
15	Tecniche di riduzione degli input energetici in agricoltura	35	Difesa avversità naturali e dagli eventi catastrofici
16	Valorizzazione scarti e sottoprodotti a fini agronomici alimentari ed energetici	36	Telerilevamento applicato all'agricoltura
17	Tecniche di salvaguardia patrimonio forestale	37	Robotica e meccanizzazione integrale
18	Metodi e processi di agricoltura sociale	38	Sviluppo ed introduzione di nuove

19	Promozione e difesa del paesaggio rurale		tipologie di prodotti e nuove produzioni
20	Nuovi strumenti finanziari-assicurativi per la difesa del reddito		

c) VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA' DIMOSTRATIVE

Nell'ambito delle 38 ore previste nel modulo 2 è possibile realizzare le seguenti attività finalizzate all'approfondimento pratico delle nozioni teoriche trattate nei moduli 1 e 2 :

- fino ad un massimo di 4 ore formative in visite didattiche presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche;
- fino ad un massimo di 4 ore formative in attività dimostrative in campo presso aziende esemplari che applicano migliori tecniche.

L'attuazione del Piano di sviluppo Aziendale, dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto (atto di concessione), con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del Reg. Delegato n. 807/2014. Nel caso in cui l'attività non abbia avuto inizio entro i suddetti nove mesi dall'atto di concessione dell'aiuto, si procederà alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca totale dell'aiuto del contributo concesso ed all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite.

ARTICOLO 5

Termini e Modalità di presentazione delle domande

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro il **31 gennaio 2017**.

Il richiedente prima della presentazione della domanda di sostegno, deve provvedere a costituire od aggiornare il Fascicolo unico aziendale *ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.*

.I soggetti interessati possono presentare la domanda *avvalendosi*, esclusivamente per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) *o di altri soggetti abilitati dalla Regione.*

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it>" nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al successivo articolo 7, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

*La domanda si intende presentata al momento del **rilascio informatico** sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.*

*Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il Piano aziendale degli investimenti - **Business Plan On Line (BPOL)** - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN . Una volta compilato, il **Business Plan On Line (BPOL)** dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno.*

*Le modalità di compilazione del **Business Plan On Line (BPOL)** sono riportate nell'apposito **Manuale Utente** raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.*

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente.

Nel caso in cui la domanda sostegno presentata sul portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia difforme nei contenuti da quella presentata in modalità cartacea, fa fede quella presentata sul SIAN, fermo restando che ai fini della verifica

delle condizioni di ammissibilità fa fede la data di presentazione della domanda di sostegno presentata in forma cartacea comunque prima della data del 27/07/2016 2016, giorno successivo alla pubblicazione della determinazione n G08471 del 22/07/2016;

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 6

Limitazioni e vincoli

Non sono ammissibili:

- insediamenti in una nuova impresa derivante dal frazionamento di un'altra in ambito familiare, di proprietà di parenti o affini entro il primo grado. *Il suddetto vincolo sul frazionamento è di applicazione esclusiva sulle superfici in proprietà all'azienda cedente.*
- Considerato che uno dei fabbisogni associati alla sottomisura è quello della ricomposizione fondiaria, nel caso di insediamento in un'impresa generata in ambito non familiare, è necessario verificare, tramite il fascicolo unico aziendale dell'azienda originaria, che quest'ultima abbia generato un unico premio. Pertanto non è consentito che un'azienda, con un proprio fascicolo aziendale, venga frazionata nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando per ottenere più di un premio;
- passaggi di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi sia in forma di soggetto privato che societario, ad eccezione di casi di decesso o grave infermità totale o parziale, debitamente provata, del coniuge cedente;

- l'insediamento in aziende agricole già oggetto, nel precedente periodo di programmazione 2007/2013, di primo insediamento qualora non siano, alla data della presentazione della domanda di sostegno, ancora trascorsi 6 anni dall'insediamento.

Il giovane agricoltore deve acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere l'aiuto, ovvero il provvedimento di concessione dell'aiuto, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii. Il possesso del requisito di IAP, in caso di inerzia dell'amministrazione competente al rilascio della qualifica, deve essere verificato dal responsabile del procedimento in sede di istruttoria.

ARTICOLO 7

Documentazione

Per la valutazione del piano di sviluppo aziendale proposto dal giovane agricoltore dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- **Relazione Tecnica** che dovrà *riportare almeno* i seguenti contenuti
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - il programma dettagliato degli investimenti/attività per lo sviluppo della nuova azienda agricola, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
 - fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;
 - strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse;
 - i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
 - il cronoprogramma degli interventi.

Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi relativi all'insediamento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del piano di sviluppo aziendale, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione degli eventuali investimenti programmati ai fini della verifica del miglioramento del rendimento globale dell'azienda, del carattere innovativo degli stessi nonché degli eventuali impatti e ricadute positive sul clima e l'ambiente. La relazione, inoltre, dovrà necessariamente riportare il costo relativo all'investimento programmato, laddove previsto, suddiviso per categoria di spese, l'esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture dove dovranno essere collocate le dotazioni (macchine ed attrezzature) e degli impianti.

Per la quantificazione dei costi relativi agli eventuali investimenti programmati si fa riferimento ai prezzi regionali vigenti ed alle procedure utilizzate per la verifica di congruità delle spese di cui all'ambito attuativo delle misure a investimento del PSR 2014/2020, alle quali si rinvia.

La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed abilitati all'esercizio delle professioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

- **“Business Plan”** che l'applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell'implementazione dei dati economici e finanziari dell'azienda oggetto di insediamento.

*Come già specificato nel precedente articolo 4 l'attuazione del Piano di sviluppo Aziendale, **dovrà essere avviata entro nove mesi** dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto (atto di concessione), con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del Reg. Delegato n. 807/2014. La dimostrazione che le attività, materiali e non, previste nel piano aziendale siano state avviate nei tempi previsti, deve avvenire tramite la presentazione via PEC all'ADA competente per territorio, della documentazione atta a comprovare tale inizio.*

Nel caso di insediamento nell'ambito di aziende condotte con **forma societaria**, è necessario allegare alla domanda di sostegno, in formato non modificabile, ad esempio

tipo PDF unitamente all'atto costitutivo e allo statuto della società, la delibera dell'organo competente con la quale il giovane imprenditore è stato nominato amministratore e legale rappresentante della società almeno per la durata necessaria a coprire il periodo dell'impegno alla conduzione dell'azienda, si specifica l'avvio delle attività e degli investimenti con indicazione della relativa data e si approva l'impegno alla realizzazione del piano *di sviluppo* aziendale.

Sono *prese in considerazione*, ai fini dell'attuazione del piano *di sviluppo* aziendale, esclusivamente *le attività e gli interventi*, materiali e immateriali, *avviati o realizzati* dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Sono, riconosciute, altresì, ai fini dell'attuazione del piano di sviluppo aziendale, fatte salve le condizioni di cui sopra, anche *gli interventi o le attività* che riguardino acquisto di animali, terreni, e dotazioni usate che rispettino le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambientali.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste

Il sostegno concesso per l'insediamento è di **70.000,00 euro**.

L'aiuto sarà corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30% dell'importo.

La sottoscrizione dell'atto di concessione non può andare oltre il *quindicesimo (15) giorno* dall'avvenuta notifica, tramite PEC, al beneficiario del provvedimento di concessione stesso.

La restituzione del provvedimento di concessione sottoscritto (allegato in formato PDF) all'ADA competente, va effettuato tramite PEC.

Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione della documentazione ritenuta valida per la dimostrazione dell'avvio delle attività previste per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale.

Il pagamento della seconda e ultima rata - previa verifica che entro i diciotto mesi dalla data di insediamento, il giovane abbia raggiunto la conformità all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 è subordinato:

- alla corretta e completa attuazione del piano *di sviluppo* aziendale, che deve avvenire entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno (atto di concessione);
- al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali ovvero al raggiungimento dei requisiti previsti nella condizione di ammissibilità di cui all'articolo 4;
- all'ottenimento dell'iscrizione definitiva all'INPS;
- all'ottenimento della qualifica di IAP sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii;

Il mancato raggiungimento di uno o più dei requisiti suddetti comporta la pronunzia della decadenza totale dall'aiuto e la revoca del premio concesso, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite (prima rata del premio) maggiorate degli interessi.

La domanda di pagamento della seconda rata deve essere presentata dopo il raggiungimento dell'ultima condizione utile sopra riportata, alla quale è subordinato il pagamento del saldo.

In particolare, qualora l'ultima condizione, a cui è subordinato il pagamento del saldo, è rappresentata dal completamento dell'attuazione del piano aziendale, la verifica di detta condizione, sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria allegata alla domanda di pagamento.

Resta fermo il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno (atto di concessione) per il raggiungimento di tutte le condizioni sopra riportate, alle quali è subordinato il pagamento del saldo.

L'ADA competente, provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data del rilascio informatico della domanda di pagamento a saldo:

- a verificare la conformità dei *delle attività svolte e degli investimenti realizzati*, con quelli previsti nel piano *di sviluppo* aziendale;

- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento *per la verifica finale delle attività svolte* che devono essere comunicate tramite PEC al beneficiario entro i successivi 15 giorni.

Il beneficiario dovrà restituire all'ADA competente tramite PEC, *il suddetto* verbale di accertamento finale corredato di eventuali osservazioni e debitamente sottoscritto.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo, effettuati in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 *e a quanto disposto tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali"* di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, , prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo (in situ) ove sono stati realizzati gli interventi *e svolte le attività programmate*, per la verifica della conclusione *degli eventuali investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale* in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato *successivamente in fase di realizzazione del piano*.

Inoltre, prima del pagamento del saldo la regione effettua i controlli in loco, in conformità con quanto previsto agli artt. 49 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e delle *disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali"* di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

La mancata realizzazione del piano di sviluppo aziendale, comporta la decadenza *parziale o totale* della domanda e l'*eventuale* restituzione della prima rata erogata maggiorata degli interessi legali.

La Regione si riserva di modificare o adeguare le disposizioni del presente articolo sulla base di eventuali indicazioni rese note dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

ARTICOLO 9

Varianti al piano di sviluppo aziendale

Sono consentite solo ed esclusivamente *modificazioni* al piano *di sviluppo* aziendale che, pur comportando una *variazione* in diminuzione del punteggio attribuito in fase di selezione, mantengono il progetto in una posizione utile al finanziamento nella graduatoria di ammissibilità regionale.

La domanda di variante *al piano di sviluppo aziendale*, ad atto di concessione emanato, va trasmessa tramite e-mail certificata (PEC) all'ADA competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Alla domanda dovrà essere allegata, in formato PDF, la necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano di sviluppo aziendale, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. L'istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Possono essere concesse varianti a condizione che l'iniziativa progettuale indicata nel piano aziendale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ADA competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento.

Pertanto rimane ferma la necessità che qualsiasi modifica al progetto originario comporti la presentazione di un nuovo piano di sviluppo aziendale, con le stesse modalità indicate all'articolo 7, che deve confermare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda, da allegare alla domanda di variante.

L'ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce *ai fini della verifica della coerenza e conformità con gli obiettivi e le finalità della misura e per l'eventuale rideterminazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale proposto*; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato

al nuovo Piano aziendale, non determini l'esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande finanziate e che lo stesso garantisca la coerenza e la conformità con gli obiettivi e le finalità, i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste dalla misura.

Il beneficiario che esegua *modificazioni al piano di sviluppo aziendale* senza attenderne l'autorizzazione se ne assume il rischio nella consapevolezza che il nuovo Piano aziendale potrebbe non essere approvato, nel caso in cui la variante non sia autorizzata. In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della conclusione del Piano di sviluppo aziendale, rimane valido il Piano approvato inizialmente. Per quanto non espressamente riportato e per quanto pertinente con l'applicazione della presente *sottomisura* si rinvia all'art. 32 dell'allegato n. 1 alla DGR n. 147/2016.

ARTICOLO 10

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, di cui sopra, trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del premio;
- b) ritardo nella realizzazione del Piano aziendale e nella richiesta di erogazione delle rate;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, debitamente provati, devono essere notificati, tramite PEC, dal beneficiario o dal suo delegato all'ADA competente entro

dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il delegato stesso è in grado di provvedervi.

Per la causa di forza maggiore relativa alla “Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario” il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l’inabilità al lavoro di carattere permanente.

Il riconoscimento delle causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

ARTICOLO 11

Recesso – Rinuncia – dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento degli impegni previsti dalla presente sotto sottomisura per la quale è stata presentata una richiesta di sostegno. L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario o suo delegato alla competente ADA tramite PEC.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda di Sostegno è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ADA competente abbia comunicato, tramite PEC, al beneficiario o suo delegato la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dal sostegno ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione delle cause di forza maggiore indicate all’articolo precedente).

ARTICOLO 12

Criteri per la selezione delle domande

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, *sul*

quale il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente sottomisura saranno inserite in graduatoria, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

6.1 Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
INVESTIMENTI COERENTI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALI	6.1.1.A	Azienda ubicata in area D secondo la classificazione regionale.	7	7	21
	6.1.1.B	Azienda ubicata in zone montane secondo la classificazione regionale .	6	6	
	6.1.1.Ca	Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro).	8	8	
	6.1.1.Cb	Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.001 a 100.000 euro) .	3		
PRIORITA' PER PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE CHE PREVEDONO INVESTIMENTI CHE PERSEGUONO GLI OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURLA E	6.1.1.Da	Investimenti che introducono innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando.	3	7	18
	6.1.1.Db	Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o alla misura 16.2PSR 2014/2020.	7		
	6.1.1.E	Interventi che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente tra cui quelli relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) riduzione dei consumi energetici; b) riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi e reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione; c) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame; d) efficienza nell'impiego di fertilizzanti; e) macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo.	8	8	
	6.1.1.F	Interventi di ricomposizione fondiaria. Insediamenti in aziende con dimensioni maggiori rispetto alle aziende di provenienza con un incremento almeno pari al 50% e "insediamento multiplo".	3	3	

PRIORITA' ECONOMICO - FINANZIARIE	6.1.1.G	Investimenti che riducono le emissioni di gas serra.	4	4	39
	6.1.1.Ha	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 1 (*).	7	35	
	6.1.1.Hb	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 2 (*).	14		
	6.1.1.Hc	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 3 (*).	21		
	6.1.1.Hd	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 4 (*).	28		
	6.1.1.He	Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda - SCAGLIONE 5 (*).	35		
PRIORITA' RELATIVE A REQUISITI SOGGETTIVI DEL GIOVANE AGRICOLTORE	6.1.1.I	Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori o ad altri organismi associati riconosciuti.	7	7	22
	6.1.1.L	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.	4	4	
	6.1.1.Ma	Titoli di studio in materia agraria: possesso di un diploma di scuola medio-superiore.	3	6	
	6.1.1.Mb	Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea.	6		
	6.1.1.N	Stato di disoccupazione. (Giovane agricoltore che prima del suo insediamento e comunque per un periodo almeno pari a 1 anno antecedente all'apertura della partita IVA è iscritto nelle liste della disoccupazione presso l'INPS).	3	3	
	6.1.1.O	Aziende operanti nel settore forestale ovvero aziende agricole, con superficie forestale prevalente, che svolgono attività connesse in ambito forestale.	2	2	
Punteggio massimo ottenibile			100	100	

PUNTEGGIO MINIMO: 20 punti (da ottenere sommando almeno n. 3 criteri di selezione

(*) La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportano un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti (business plan) e della stima dei risultati attesi derivante dalla realizzazione dell'investimento. Per la verifica del miglioramento del rendimento globale sono presi in conto un set di indicatori economico finanziari volti a misurare, tra l'altro, la sostenibilità finanziaria dell'investimento proposto. Sono previsti diversi scaglioni in base ai quali viene prevista una diversa modulazione del criterio di selezione.

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani

Ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezione di cui alla tabella sopra riportata, saranno ritenute ammissibili, esclusivamente le attività e gli interventi

previsti nel Piano di sviluppo aziendale successivamente alla data della presentazione della domanda di sostegno.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità appresso indicate per ciascun criterio.

A. Azienda ubicata in area D secondo la classificazione regionale.

Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: (51%) della SAU aziendale o centro aziendale ricadenti in area D;

B. Azienda ubicata in zone montane secondo la classificazione regionale.

Per zone montane si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del principio della prevalenza: (51%) della SAU aziendale o centro aziendale ricadenti in zona montana;

C. Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VI (da 25.000 a 50.000 euro).

La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica ricadente in classe VI secondo la classificazione stabilita dall'Allegato IV del reg. 1242/2008;

D. Dimensione economica dell'impresa espressa in termini di Produzione Standard ricadente in classe VII (da 50.001 a 100.000 euro).

La priorità è attribuita alle aziende collocate sull'intero territorio regionale che, al momento della presentazione della domanda, hanno una dimensione economica ricadente in classe VII secondo la classificazione stabilita dall'Allegato IV del reg. 1242/2008;

E. Investimenti che introducono innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando.

La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti. La priorità è attribuita nel caso in cui l'innovazione sia stata brevettata nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando. Si applica il principio della prevalenza economica dell'investimento innovativo sul totale del costo degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale;

- F. Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti inclusi nell'elenco (catalogo) delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 o alla misura 16.2 PSR 2014/2020.

La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che prevedono l'introduzione di macchinari e attrezzature innovative, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti.

La priorità è attribuita nel caso in cui detti investimenti siano presenti nell'elenco "Catalogo degli investimenti innovativi" della regione Lazio pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it, nonché eventuali altri elenchi degli investimenti innovativi pubblicati dalle altre Regioni;";

- G. Interventi che comportano ricadute positive sul clima e sull'ambiente.

La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che si ispirano ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale e che comportano una ricaduta positiva sull'ambiente laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) riduzione dei consumi energetici; b) riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi e reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione; c) trattamento e stoccaggio dei rifiuti e del letame; d) efficienza nell'impiego di fertilizzanti; e) macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo;

- H. Interventi di ricomposizione fondiaria. Insediamenti in aziende con dimensioni maggiori rispetto alle aziende di provenienza con un incremento almeno pari al 50% .

La priorità viene attribuita nel caso in cui l'azienda, ove avviene l'insediamento da parte del giovane, è di superficie maggiore rispetto all'azienda di provenienza già censita tramite un proprio fascicolo aziendale. L'aumento della SAU deve essere almeno pari al 50%.

- I. Investimenti che riducono le emissioni di gas serra.

La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che determinino la riduzione di gas serra. L'attribuzione terrà conto dei consumi energetici o della spesa per l'investimento coerente alla riduzione dei gas serra rispetto alla spesa complessiva che non deve essere inferiore al 60% del costo complessivo degli investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale (macchinari a bassa emissione di CO₂, impianti arborei, allevamenti estensivi);

- J. Investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda.

La priorità è attribuita nel caso in cui nel piano di sviluppo aziendale siano previsti investimenti che comportino un miglioramento del rendimento globale dell'azienda verificato sulla base delle informazioni presenti nel piano degli investimenti e della stima dei risultati attesi dalla realizzazione dell'investimento. Il punteggio è attribuito secondo SCAGLIONI predefiniti che misurano il livello del miglioramento globale sulla base di criteri economici ispirati alla verifica della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento finanziato in base al “flusso di cassa destinato ai fornitori di capitali di rischio (azionisti)” (FCFE - Free Cash Flow to Equity).

Il valore di FCFE, dovrà essere sempre maggiore di zero da quando s'inizia a realizzare il progetto finanziato dalla sottomisura 6.1 (anno 1), fino all'anno di entrata a regime dello stesso (anno N), secondo al formula: $FCFE_i > 0$ (per ogni $i = 1, 2, \dots N$).

La sequenza di calcolo di FCFE è elaborata nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) - (Piano di Sviluppo Aziendale) della Rete Rurale Nazionale per i diversi anni di realizzazione ed entrata a regime del progetto in modo che questo fornisca un flusso di informazioni coerenti e dettagliate sullo stesso FCFE, sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico.

Per l'attribuzione dei punteggi, in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria dell'azienda, è anche necessario procedere alla determinazione di due coefficienti di ponderazione di FCFE:

- a) coefficiente di miglioramento della sostenibilità finanziaria;*
- b) coefficiente di impegno nella realizzazione degli investimenti.*

Dal prodotto tra FCFE nell'anno N e i due coefficienti descritti sopra, si otterrà un FCFE che sarà frutto di una ponderazione con il miglioramento della sostenibilità finanziaria dell'impresa e con l'impegno a realizzare nuovi investimenti. Questo valore di FCFE sarà in seguito denominato FCFE ponderato, oppure $FCFE_{pon}$, dove il pedice "pon" ha il significato di "ponderato".

Quindi più specificamente, il punteggio per i risultati ottenuti dal piano aziendale sarà attribuito, per la sottomisura 6.1, su una scala di 5 posizioni, con punti che aumentano progressivamente al crescere del rapporto tra FCFE ponderato e le quote annuali di ammortamento aziendale e di eventuale accantonamento di TFR nell'anno N. I diversi punteggi saranno attribuiti in base all'entità del surplus finanziario generato da $FCFE_{pon}$ rispetto alle due quote annuali indicate sopra (ammortamento e accantonamento TFR), secondo la scala riportata nella tabella di seguito:

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	7	$FCFE_{pon} > 1,20 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
2	14	$FCFE_{pon} > 1,40 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
3	21	$FCFE_{pon} > 1,60 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
4	28	$FCFE_{pon} > 1,80 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$
5	35	$FCFE_{pon} > 2,00 * (\text{quote ammortamento}_N + \text{accantonamento annuo TFR}_N)$

La procedura appena descritta sopra viene corretta per affrontare il caso di imprese che nell'anno 0 e/o nell'anno N, non hanno capitali ammortizzabili e neppure accantonamenti annuali per TFR.

Nello specifico, i possibili casi sono:

- A. *(quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 solo nell'anno N*
- B. *(quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 sia nell'anno 0 che nell'anno N*
- C. *(quote ammortamento + accantonamento annuo TFR) = 0 solo nell'anno 0*

Pertanto per i soli casi A e B le 5 classi saranno costruite ponendo a confronto il valore di $FCFE_{pon}$ ed il valore di FCFE all'anno N, secondo la scala riportata nella tabella di seguito:

Scaglione	Punteggio	Valore di FCFE anno N
1	7	$FCFE_{pon} > 1,20 * FCFE \text{ anno N}$
2	14	$FCFE_{pon} > 1,40 * FCFE \text{ anno N}$
3	21	$FCFE_{pon} > 1,60 * FCFE \text{ anno N}$
4	28	$FCFE_{pon} > 1,80 * FCFE \text{ anno N}$
5	35	$FCFE_{pon} > 2,00 * FCFE \text{ anno N}$

Per quanto non espressamente richiamato nel presente punto si rimanda all'allegato alla Determinazione n. G06624 del 10/06/2016 alla quale si fa esplicito rinvio.”.

- K. Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori o ad altri organismi associati riconosciuti.

La priorità è attribuita nel caso in cui il giovane, prima della presentazione della domanda di sostegno, abbia aderito con l'azienda di nuova costituzione ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute come definita dall'art. 152 del reg. (UE) n. 1308/2013;

L. Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.

La priorità è attribuita ai giovani agricoltori che abbiano aderito con la propria azienda, prima della presentazione della domanda di sostegno, a sistemi di qualità riconosciuta (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). La priorità è attribuita secondo il principio della prevalenza (51%) della SAU aziendale assoggettata al sistema di qualità riconosciuta;

M. Titoli di studio in materia agraria: possesso di un diploma di scuola medio-superiore.

La priorità è attribuita nel caso in cui il giovane agricoltore sia in possesso di un titolo di studio attinente alla materia agraria;

N. Titoli di studio in materia agraria e forestale: possesso di un diploma di laurea.

La priorità è attribuita nel caso in cui il giovane agricoltore sia in possesso di un titolo di studio attinente alla materia agraria/forestale.

O. Stato di disoccupazione.

La priorità è attribuita nel caso in cui il giovane agricoltore prima del suo insediamento e comunque per un periodo almeno pari a 1 anno antecedente all'apertura della partita IVA è iscritto nelle liste della disoccupazione presso l'INPS;

P. Aziende operanti nel settore forestale ovvero aziende agricole, con superficie forestale prevalente, che svolgono attività connesse in ambito forestale.

La priorità è attribuita ai giovani agricoltori in possesso di aziende agricole che operano anche nel settore forestale, ovvero aziende agricole con una superficie forestale prevalente (51% della SAT aziendale), che svolgono anche attività in ambito forestale.

ARTICOLO 13

Modalità di formazione della graduatoria

Le domande di sostegno attivate con la presente tipologia di operazione e ritenute ammissibili al finanziamento concorreranno a formare un'unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie, come stabiliti in sede di definizione dei “criteri di selezione”.

Nel caso di eventuali modifiche o revisioni dei suddetti criteri la Regione procederà ad adeguare il bando pubblico della presente misura.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno .

In fase di istruttoria tecnico – amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

La graduatoria unica regionale predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. Lo stesso atto dirigenziale approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “*non ammissibili*” e di quelle “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”. Per le domande “non ammissibili”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Le condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale *relative a requisiti oggettivi e soggettivi del giovane agricoltore o dell'azienda*, che abbiano comportato l'attribuzione di un punteggio utile ai fini della collocazione nella graduatoria di ammissibilità predisposta per la concessione del premio, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione *del piano di sviluppo aziendale*. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la *decadenza totale dall'aiuto e la revoca del contributo concesso* con la conseguente restituzione *delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali*.

ARTICOLO 14

Svolgimento del procedimento amministrativo.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ii..

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilasciate informaticamente) con indicazione dell'ADA competente per l'istruttoria amministrativa.

Per ciascuna domanda di sostegno è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e della L.R. 57/95 di recepimento della stessa, un **responsabile del procedimento**, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le *integrazioni* e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono predisposte adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa, una valutazione tecnica per la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nel presente bando, nonché per la verifica della conformità del progetto alla normativa vigente, sia comunitaria che nazionale e regionale. Viene, altresì, valutata la rispondenza delle dichiarazioni rese ai fini dell'attribuzione delle priorità previste nei criteri di selezioni delle domande.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una visita sul luogo, ovvero nell'azienda ove avviene l'insediamento.

Saranno ritenute non ammissibili e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- *presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;*
- *compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;*
- *che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 11 del presente bando pubblico;*
- *che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 4 del presente bando pubblico*
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal relativo bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente avviso pubblico, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili riconosciuti dall'Amministrazione.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il dirigente dell'ADA competente dovrà provvedere alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte e fornendo indicazioni per la proposizione, in unico grado, al dirigente sovraordinato per il ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito .

*Il ricorso può essere proposto entro **trenta (30) giorni** dalla notifica dell'atto tramite PEC*

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

*La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro **novanta (90) giorni** dalla proposizione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto.*

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente tipologia di operazione è attivato un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, comunque entro i sei mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

ARTICOLO 15

Provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del premio adottato dalle competenti ADA, successivo alla formale approvazione della graduatoria unica regionale di ammissibilità delle domande di sostegno, dovrà riportare almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;

- riferimenti dei vari atti procedurali;
- il premio ammesso a contributo;
- modalità di erogazione dell'aiuto con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di prima rata e saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e impegni ex-post indicati all'articolo 4 del presente bando, *ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;*
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale il piano aziendale dovrà essere avviato e completato. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del premio;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 20;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto avvio del piano aziendale e completamento del piano stesso;

2. Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, *entro trenta (30) giorni dalla data di adozione della Determinazione di approvazione della graduatoria di ammissibilità*, dovrà essere ~~stampato~~ e sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato, non oltre il trentesimo giorno dalla notifica, e ritrasmesso all'ADA tramite PEC, *non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica* .

ARTICOLO 16

Programmazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando in modalità cartacea e successivamente normalizzate sul SIAN, nonché per quelle successivamente presentate direttamente con la procedura informatica SIAN, sono stanziati complessivamente Euro 45.010.000,00.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

ARTICOLO 17

Ricorsi

Avverso gli atti *definitivi* con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, *in funzione dell'ambito di competenza* :

- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ✓ in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 18

Sanzioni amministrative e penali

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno comunque pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile on line sul sito <http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur>.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.agricoltura.regione.lazio.it
Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

ARTICOLO 20

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016;
2. al documento “*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottato con determinazione n. G03831 del 15/04/2016;
3. al documento “*Approvazione Produzioni Standard ed approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese.*” adottato con determinazione n. G03878 del 18/04/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.